

IN BREVE n. 47 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

PIATTAFORMA UNICA PER LA VERIFICA E LA GESTIONE INTERATTIVA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Con il messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 l'Inps ha illustrato il progetto "Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva", sviluppato nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La progettualità assolve alla finalità di consentire la gestione anticipata delle situazioni di irregolarità riconducibili al soggetto contribuente, identificato con il codice fiscale, rilevate in ciascuna delle Gestioni amministrate dall'Istituto e destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema Durc On Line.

Pertanto, la procedura "Ve.R.A./Simulazione Durc" è stata realizzata per rendere disponibile al titolare e/o legale rappresentante dell'azienda e al suo intermediario in possesso della specifica profilazione "Delega Master" di nuova istituzione, la possibilità di consultare tutte le evidenze che richiedono un intervento di normalizzazione o di regolarizzazione.

A conclusione delle attività informative rivolte agli intermediari e alle Strutture territoriali, con il presente messaggio viene illustrata la Piattaforma Unica per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva, disponibile in ambiente internet e in ambiente intranet, il cui utilizzo favorirà una diversa modalità di gestione della posizione contributiva, sia da parte degli intermediari che da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3662 del 5.11.2024 (documento 215)

FUNZIONE PUBBLICA - RINNOVO DELL'ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ANTICIPO DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2024, il Decreto 23 settembre 2024, con il rinnovo dell'accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata.

Fonte: Governo.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 23 settembre 2024

Rinnovo dell'accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata.

**IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e in particolare l'art. 3, concernente il trattamento di fine servizio e i termini di liquidazione della pensione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'art. 12, riguardante interventi in materia previdenziale e, in specie, nei commi 7 e 8, le modalità e i termini di riconoscimento, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione, a vario titolo, dall'impiego;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in particolare l'art. 23, concernente l'erogazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche nonché del personale degli enti pubblici di ricerca e, in specie, il comma 7 che stabilisce che le modalità di attuazione delle disposizioni ivi

recate e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del relativo Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la

pubblica amministrazione, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Visto il comma 8 del citato art. 23 del decreto-legge n. 4, del 2019, convertito dalla legge n. 26, del 2019, che stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia predetto è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione e che per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato intestato al gestore;

Visto l'art. 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che ha modificato l'art. 14, comma 1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, rideterminando, limitatamente all'anno 2022, i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva ivi previsti in sessantaquattro anni di età anagrafica e trentotto anni di anzianità contributiva;

Visto l'art. 1, comma 283 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», che inserisce nel decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 24, l'art. 14.1, il quale, al comma 1, prevede che «In via sperimentale, per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno sessantadue anni e di un'anzianità contributiva minima di quarantuno anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile»;

Visto l'art. 1, comma 284, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025», che modifica l'art. 23, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, in base al quale «i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione di cui all'art. 14, comma 1, e all'art. 14.1, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema

pensionistico, ai sensi dell'art. 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12, del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita»;

Visto l'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che ha modificato l'art. 14.1 del citato decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, riconoscendo ulteriormente in via sperimentale per l'anno 2024 il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno sessantadue anni e di un'anzianità contributiva minima di quarantuno anni;

Visto, altresì, che in coerenza con le innovazioni normative introdotte dalla predetta legge n. 197 del 2022, l'art. 23 del decreto-legge n. 4 del 2019 ricomprende nella platea dei soggetti che possono richiedere la misura anche coloro che accedono al pensionamento con la c.d «quota 103»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, 22 aprile 2020, n. 51, recante «Regolamento in materia di anticipo TFS/TFR, in attuazione dell'art. 23, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26», registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 150 del 15 giugno 2020, e in particolare gli articoli 3 e 15, concernenti, rispettivamente, Ambito soggettivo e Accordo quadro;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2020, n. 221, recante «Approvazione dell'Accordo quadro per il finanziamento

verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque determinata, secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 1° agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2022, n. 223, recante «Rinnovo dell'accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019»;

Visto, in particolare, l'art. 11 dell'Accordo quadro, contenuto nel citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, che stabilisce che lo stesso Accordo è rinnovabile dalle parti sottoscrittrici, sentito il parere di INPS per i profili di competenza;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 dicembre 2017, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289, del 12 dicembre 2017, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2019-2020;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento all'incremento della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, che ha disposto l'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aumento della speranza di vita per il biennio 2021-2022;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 27 ottobre 2021, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 10 novembre 2021, per il biennio 2023-2024;

Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, per il biennio 2025-2026, che non ha ulteriormente incrementato i requisiti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Paolo Zangrillo e' stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione;

Ritenuto che a seguito della novelle legislative citate in premessa e, in particolare, di quelle introdotte con l'art. 1, comma 283 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023) che ha aggiunto l'art. 14.1 al sopra citato decreto-legge n. 4 del 2019, disciplinando l'accesso, in via sperimentale per l'anno 2023, alla pensione anticipata con un'eta' anagrafica di almeno sessantadue anni e un'anzianita' contributiva minima di 41 anni (cd «quota 103») e che tale possibilita' di pensionamento e' stata successivamente estesa, con modifiche, anche all'anno 2024 dall' art. 1, comma 139, lettera a), n. da 1) a 4), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

Acquisito il parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze, con nota n. MEF-GAB 36610 dell'8 agosto 2024;

Acquisito il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota n. 8633 in data 20 settembre 2024;

Acquisito il parere favorevole dell'Associazione bancaria italiana, espresso con e-mail di posta elettronica certificata in data 25 luglio 2024, assunta in pari data al n. ULM_FP-0000886-A-di protocollo dell'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si e' espresso con nota n. 0064-0145442-U in data 19 settembre 2024;

Decreta:

Art. 1

1. E' rinnovato l'Accordo quadro per il finanziamento verso l'anticipo della liquidazione dell'indennita' di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sottoscritto, con firma digitale, tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, e approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, nonche' successivamente rinnovato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 1° agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022.

2. Il rinnovo e' valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Resta ferma la disciplina contenuta nell'Accordo quadro relativa ai criteri e alle condizioni per l'accesso all'anticipo agevolato.

Art. 2

1. L'ambito di applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 aprile 2020, n. 51, deve intendersi esteso, ai sensi dell'art. 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, anche al personale che accede alla pensione anticipata con un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianita' contributiva minima di 41 anni (cd «quota 103»).

Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 10 dell'Accordo quadro approvato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19 agosto 2020, per il richiedente che accede alla pensione con il requisito previsto dall'art. 14 e 14.1 decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, si applica il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, recante «Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita», pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023, per il biennio 2025-2026.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2024

Il Ministro: Zangrillo

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2270

E' il colmo ... per avere i soldi che ti spettano come Tfr (salario differito!) devi chiederli con un prestito ... pagando magari anche gli interessi !!!

PEPP E PENSIONI, TUTELA DEI SANITARI E NON SOLO da Quotidiano Sanità di lunedì 11 novembre 2024 - Lettera al Direttore a cura di Marco Perelli Ercolini, vicepresidente vicario di Feder.S.P. eV.

Gentile Direttore,

le scrivo come vicepresidente FEDERSPEV, in quanto ritengo occorra prendere delle posizioni chiare e avere una visione d'insieme quando si parla di sanitari. Noi, come FEDERSPEV, seguiamo le necessità degli operatori sanitari over 65, ma aiutiamo gratuitamente anche i giovani che lavorano nel mondo sanitario per informarli sui loro diritti in merito alle pensioni e al loro lavoro.

Combattiamo per il servizio sanitario nazionale che troppa politica ha rovinato negli anni e vorrei riflettessimo sul fatto che Governo, dopo la bollinatura e la firma del Capo dello Stato, ha trasmesso il Disegno di legge di Bilancio 2025 al Parlamento ed è iniziato alla Camera dei Deputati il suo iter per l'approvazione, che deve avvenire entro il 31 dicembre prossimo. Sulla decisione del Governo hanno indubbiamente influito le decisioni della Corte dei Conti che ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale della misura restrittiva adottata per il 2023 e il 2024, che colpiva gli assegni pensionistici medio-alti e pure i nostri ricorsi legali sulle vessazioni nei confronti delle pensioni negli anni.

Nell'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, il collegio dei giudici contabili ha precisato che "la penalizzazione dei titolari di trattamenti pensionistici più elevati lede non solo l'aspettativa economica ma anche la stessa dignità del lavoratore in quiescenza" e che "la pensione più alta della media è il meritato riconoscimento per il maggiore impegno e capacità dimostrati durante la vita economicamente attiva".

Ricordiamo che la perequazione non è un aumento della pensione, ma è il tentativo di mantenerla con lo stesso potere d'acquisto di fronte alla svalutazione monetaria intercorsa. Gli incrementi per il 2025, speriamo...ma prudentemente diciamo: certi solo dopo l'approvazione e pubblicazione nella G.U. saranno questi: le rendite non superiori al trattamento minimo (598,61€ al mese) godranno, oltre alla rivalutazione del 100% dell'indice

Istat, anche una rivalutazione straordinaria del 2,2% (con riassorbimento della rivalutazione straordinaria del 2,7% riconosciuta quest'anno); le rendite entro le quattro volte il minimo (cioè entro i 2.394,44€ lordi al mese al 31 dicembre 2024) avranno la rivalutazione del 100% dell'indice Istat; le rendite superiori a quattro volte e comprese entro le cinque volte il minimo (cioè entro 2.993,04€ lordi al mese al 31 dicembre 2024) avranno il 100% dell'indice Istat sino a 2.394,44€ ed il 90% dell'indice Istat per la quota eccedente; le rendite superiori a cinque volte il minimo (cioè oltre 2.993,04€) avranno il 100% dell'indice Istat per la quota sino al 2.394,44; il 90% dell'indice Istat per la quota superiore a 2.394,44€ sino a 2.993,04€ e il 75% dell'indice Istat per la quota eccedente 2.993,04€. L'aumento delle fasce di indicizzazione fa da contraltare alla diminuzione dell'inflazione.

L'indice Istat per il 2024 dovrebbe, infatti, attestarsi intorno all'1% rispetto al precedente 5,4% e 8,1% del 2022 quando la rivalutazione degli assegni d'oro e d'argento è stata fortemente compressa. Ormai non è un mistero che per fare cassa il Governo agisce come una fisarmonica comprimendo la rivalutazione degli assegni più alti nei periodi di alta inflazione. In questo modo, tuttavia, il potere d'acquisto delle rendite viene compromesso progressivamente nel tempo per l'effetto trascinarsi e le pensioni diventano poi solo debiti di valuta e non più di valore.

Inoltre vorrei far presente che ci sono PEPP, nuovo strumento di pensione integrativa europea che consentono ai cittadini europei di accedere a un nuovo prodotto di previdenza complementare volto ad integrare i regimi pensionistici individuali pubblici, professionali e nazionali. Chissà come mai in Italia nessuno ne parla. Questo sentirsi italiani e non europei è un'altra scelta politica che lede noi cittadini tutti, non solo chi lavora o ha lavorato in Sanità, perché la Commissione europea punta sul concetto ONEHEALTH e sulla convinzione che la Sanità non sia un costo, ma un investimento.

Non possiamo più permetterci di investire in formazione per giovani brillanti e poi perderli perché in Italia non si valorizzano come in altri Stati europei le competenze, non gli si consente un percorso di lavoro e di previdenza per il futuro adeguati e non si ha un piano strategico condiviso con obiettivi a lungo termine e non, come sempre, a "termine" di cariche di governo.

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO -OPPOSIZIONE AL PREGRESSO SUL PORTALE SISTEMA TS a cura di avv.P.M.Ferrari

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 262 del 8-11-2024), del Decreto ministeriale 22 ottobre 2024, dal 18 novembre 2024

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/11/08/24A06018/SG> per un periodo di 30 giorni, sarà possibile esprimere l'eventuale opposizione all'alimentazione del proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) con i dati e i documenti degli eventi clinici relativi all'assistenza sanitaria ricevuta fino al 18 maggio 2020.

L'eventuale esercizio dell'opposizione è collegato a quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n. 34/2020, che ha disposto l'alimentazione automatica del Fascicolo Sanitario Elettronico con i soli dati e documenti relativi all'assistenza sanitaria ricevuta a partire dal 19 maggio 2020, data di pubblicazione del suddetto Decreto.

Il FSE è uno strumento utile per il miglioramento della qualità della cura, in quanto fornisce un quadro clinico utile alla ricostruzione e riconciliazione clinica quando il cittadino si rivolge a un professionista sanitario (il proprio medico di famiglia, uno specialista, in caso di accesso al pronto soccorso, etc.), **è facoltà del cittadino esprimere l'opposizione all'alimentazione**

dell'FSE con i dati antecedenti al 19 maggio 2020.

La riapertura della procedura di opposizione all'alimentazione della documentazione pregressa disciplina l'opportunità di esercitare tale diritto anche per tutti gli assistiti che nel tempo diventano maggiorenni e per coloro che riattivano l'assistenza SSN che non abbiano già espresso un'opposizione o una revoca in precedenza.

In particolare, i neomaggiorenni potranno esercitare la facoltà di opposizione oppure di revocarla nel caso sia già stata espressa dai propri genitori o tutore legale, entro 30 giorni dal compimento della maggiore età, mentre i soggetti non assistiti SSN ma che lo siano stati in passato, per i quali non risulti essere stata espressa in precedenza l'opposizione al pregresso ovvero la relativa revoca, potranno esprimere l'opposizione entro 30 giorni dalla riattivazione dell'assistenza al SSN.

La facoltà di opposizione al caricamento dei dati sanitari antecedenti al 19 maggio 2020 potrà essere esercitata dagli assistiti attraverso un'apposita funzionalità, predisposta presso l'area riservata al cittadino del portale "Sistema Tessera Sanitaria (TS)", al link

<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/area-riservata-cittadino> .

L'accesso avviene previa verifica dell'identità digitale dell'assistito, tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Qualora l'assistito sia impossibilitato ad usufruire di tale funzionalità, potrà comunque esercitare il diritto all'opposizione avvalendosi di una delle seguenti opzioni:

1. Funzionalità presente nell'area libera del sistema TS, che permette l'accesso inserendo i soli dati della tessera sanitaria (codice fiscale, il numero della tessera e data di scadenza);
2. Per i soggetti in possesso del codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), funzionalità presente nell'area libera del Sistema TS, inserendo il codice STP, la regione e la data di rilascio;
3. Rivolgendosi agli sportelli azienda sanitaria

Una volta scaduti i termini della riapertura della durata di 30 giorni, il cittadino non avrà più la facoltà di esprimere o revocare l'opposizione al caricamento dei dati pregressi a meno che non si tratti di assistiti che nel tempo diventano maggiorenni, o coloro che riattivano l'assistenza sanitaria e che non abbiano già espresso l'opposizione ovvero la relativa revoca.

Il manuale utente, con l'illustrazione delle schermate della funzionalità web di opposizione al caricamento del pregresso distinte per accesso come Cittadino (con e senza autenticazione tramite verifica dell'identità digitale) e come Operatore Intermediario (ASL) è in allegato.

ALLEGATI A PARTE – FSE Opposizione al pregresso sul portale (documento 216)

MEDICI. LA DENUNCIA ANAAO: "QUELLI ITALIANI I MENO PAGATI D'EUROPA. QUADRO ALLARMANTE"

Nel periodo 2015-2022 i salari dei dirigenti medici in Italia sono calati del 6,2% e la spesa dei contratti a tempo indeterminato diminuita del 2,8%. "Ma non è solo una questione economica che spinge i dirigenti medici e sanitari a fuggire dagli ospedali ma anche le condizioni di lavoro, penalizzate dalle mancate assunzioni, le scarse possibilità di carriera. Occorre un cambio di rotta immediato".

Medici. La denuncia Anaa: "Quelli italiani i meno pagati d'Europa. Quadro allarmante" -

Quotidiano Sanità, Link:

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=125660&fr=n

INPS: MASSIMALE CONTRIBUTIVO - CHIARIMENTI IN CASO DI IMPIEGO DI UN PENSIONATO

L'INPS, con il messaggio n. 3748 dell'11 novembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti per il corretto adempimento dell'obbligo contributivo, previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995;335>), nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.

La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di "vecchio" o "nuovo" iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall'applicazione del massimale.

Nel merito, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di "vecchio iscritto" originariamente acquisito.

Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, continua a rimanere valida ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall'eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.

Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.3748 dell'11.11.2024 (documento 217)

LEGGI ANCHE:

Pensioni - La liquidazione del trattamento non incide sul massimale in PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-la-liquidazione-del-trattamento-non-incide-sul-massimale>

VIOLENZE NELLA SANITA'

Disegno di legge di conversione del decreto-legge 137/2024 approvato in via definitiva dalla Camera: fino a 5 anni di reclusione per chi danneggia strutture e attrezzature destinate al Servizio sanitario nazionale e introduzione dell'arresto in flagranza differita nella sanità. tutele estese non solo ai professionisti del SSN ma anche al personale che svolge servizi di sicurezza complementari.